



Regolamento sulla partecipazione alle eccedenze

Affiliazioni Client Invest

del 1° gennaio 2026
Columna Fondazione collettiva Client Invest, Winterthur

1	Ambito di applicazione	4	Impiego delle quote
1.1	Il presente regolamento trova applicazione per le casse di previdenza i cui fondi di previdenza vengono investiti (dalla cassa di previdenza) conformemente ai principi fissati dal consiglio di fondazione e alle disposizioni del regolamento d'investimento (di seguito «affiliazioni Client Invest»).	4.1	Le commissioni di previdenza delle affiliazioni Client Invest sono tenute a decidere in merito all'impiego delle quote loro attribuite.
1.2	Si applica, inoltre, alle partecipazioni alle eccedenze derivanti da prestazioni riassicurate dal contratto d'assicurazione collettiva tra la Fondazione e AXA Vita SA, comprese a) le prestazioni di vecchiaia iniziate già prima del 1° gennaio 2015 nell'ambito di affiliazioni Client Invest e b) le prestazioni per i superstiti maturate in seguito al decesso di una persona che ha percepito prestazioni di vecchiaia ai sensi della lettera a).	4.2	Devono comunicare le loro decisioni alla Fondazione.
1.3	La Fondazione eroga per proprio conto le nuove prestazioni di vecchiaia in corso dal 1° gennaio 2015 e le conseguenti prestazioni future per i superstiti per affiliazioni Client Invest.	5	Modifiche del regolamento sulla partecipazione alle eccedenze
2	Calcolo della partecipazione alle eccedenze e distribuzione alla Fondazione		Il presente regolamento e i successivi adeguamenti vengono emanati dal consiglio di fondazione.
3	Assegnazione delle quote alle casse di previdenza	6	Entrata in vigore
3.1	La Fondazione versa annualmente le quote di partecipazione alle eccedenze alle casse di previdenza aventi diritto dopo il decreto del consiglio di fondazione concernente l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).	6.1	Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
3.2	Ne hanno diritto tutte le casse di previdenza titolari di contratti d'affiliazione in vigore sia il 1° gennaio dell'anno in cui è maturata l'eccedenza sia il 1° gennaio dell'anno successivo.	6.2	Esso sostituisce il regolamento sulla partecipazione alle eccedenze (L412) del 1° gennaio 2020.
3.3	La partecipazione alle eccedenze tra le casse di previdenza aventi diritto viene distribuita secondo i metodi attuariali di AXA Vita SA.		
3.4	Le quote vengono accreditate alle casse di previdenza con affiliazioni Client Invest al più tardi entro il 30 giugno dell'anno successivo.		
3.5	Se l'accrédito alla cassa di previdenza non è possibile a causa dello scioglimento del contratto d'affiliazione, la Fondazione trasferisce collettivamente le quote al nuovo istituto di previdenza. Il versamento avviene dopo il 1° luglio dell'anno successivo ed entro 30 giorni dalla ricezione, da parte de la Fondazione, di tutti i dati necessari.		
3.6	Ogni anno la Fondazione informa le casse di previdenza sulle quote di partecipazione assegnate.		